

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1201

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro della solidarietà sociale

(FERRERO)

dal Ministro dell'interno

(AMATO)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro per i diritti e le pari opportunità

(POLLASTRINI)

col Ministro della salute

(TURCO)

col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2006

**Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori
irregolarmente presenti sul territorio nazionale**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge in esame si intendono introdurre nuove e più incisive misure di contrasto al grave fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare utilizzata in ogni settore produttivo, ed in particolare in quelli dell'edilizia e dell'agricoltura ove tale fenomeno risulta maggiormente radicato: si tratta infatti di intervenire in situazioni nelle quali vengono a trovarsi i lavoratori stranieri che, per via della loro condizione di clandestinità subiscono condizioni intollerabili di sfruttamento, tali da non garantire i diritti fondamentali delle persone.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 novella l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sia applicabile anche in presenza di una situazione di «grave sfruttamento del lavoro», quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:

a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;

b) sistematiche e gravi violazioni della disciplina vigente in tema di orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali;

c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;

d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità sanzionate dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con riguardo all'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.

Il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che, ove siano accertate tali situazioni di sfruttamento, non si prevede per il lavoratore immigrato la partecipazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale prevista attualmente dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per altri casi di sfruttamento: la disposizione si è resa necessaria attesi i possibili effetti in termini di oneri finanziari aggiuntivi che dovrebbero, altrimenti, essere quantificati.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l'introduzione, nell'articolo 600 del codice penale, di una nuova fattispecie al fine di contrastare anche il fenomeno del «caporalato»: è prevista, a tale riguardo, la reclusione da tre a otto anni ed una multa di 9.000 euro per ogni persona reclutata o occupata.

Si inaspriscono, inoltre, le attuali misure sanzionatorie, penali e amministrative.

In particolare, si prevede la possibilità di disporre il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia accertata l'occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Alla condanna per i delitti di occupazione clandestina di lavoratori stranieri, conseguono altresì, quali sanzioni accessorie:

a) l'interdizione per un anno dal trattare con la pubblica amministrazione;

b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione e finanziamento regionale, nazionale o comunitario per l'anno o la campagna cui si riferisce l'illecito accertato;

c) la sospensione, per un mese, delle attività di impresa ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di grave sfruttamento di cui all'articolo 18, comma 1-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono escluse le attività concernenti cicli biologici agricoli o quelle di allevamento del bestiame.

Infine, sono raddoppiati gli importi delle attuali sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti rapporti di lavoro clandestino che riguardino un lavoratore straniero.

Il disegno di legge, come chiarisce la relazione tecnica, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: l'aver, tra l'altro, previsto di elevare l'importo delle sanzioni pecuniarie, prefigura nuove o maggiori entrate, sia pure non quantificabili nella loro misura.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge con il quale s'intende, in primo luogo, introdurre i commi 1-*bis* e 2-*bis* all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha finalità eminentemente interpretative e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 - che novella l'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo il comma 1-*bis* - chiarisce quale sia la situazione «di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero» nell'ambito di un rapporto di lavoro clandestino; a tale fine si precisa che, per la sua sussistenza, tale rapporto di lavoro deve essere connotato dalla presenza di almeno una caratteristica tra quelle enumerate. Aver circoscritto l'ambito di operatività della fattispecie sopradescritta concorre a rendere meno generica l'applicazione della norma stessa.

Il comma 2 dell'articolo 1, introducendo il comma 2-*bis* all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, chiarisce ulteriormente che non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 allorché siano accertate le situazioni di sfruttamento di lavoratori individuate dalla nuova fattispecie penale che s'intende introdurre nell'ambito dell'articolo 600 del codice penale.

Per quanto concerne l'articolo 2, il comma 2, nel configurare una nuova fattispecie nell'ambito dell'articolo 600 del codice penale, prevede una sanzione penale di euro 9.000, per ogni persona reclutata occupata, a carico di chiunque recluti manodopera ovvero ne organizzi l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento.

Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge eleva l'importo dell'ammenda da 5.000 a 9.000 euro, per ogni lavoratore impiegato, prevista nei confronti di datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Il comma 5 del medesimo articolo 2 prevede, nei casi di condanna per delitti che abbiano ad oggetto l'occupazione clandestina di lavoratori extracomunitari, sanzioni accessorie tra le quali si evidenziano l'interdizione, per un anno, dal contrattare con la pubblica amministrazione e la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna agraria cui si riferisce l'illecito accertato.

Infine, il comma 6 provvede a raddoppiare le attuali sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni concernenti rapporti di lavoro clandestini che riguardino lavoratori extracomunitari.

Le fattispecie descritte non soltanto non comportano oneri aggiuntivi ma prefigurano nuove o maggiori entrate, sia pure non quantificabili, in dipendenza dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Permesso di soggiorno dei lavoratori
migranti in condizione di sfruttamento)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«*I*-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sussiste grave sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:

a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;

b) sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali;

c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;

d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente:

«2-bis. Non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice penale».

Art. 2.

(Disciplina sanzionatoria)

1. La rubrica dell'articolo 600 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: «Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.».

3. Al comma 12 dell'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro».

4. Può essere sempre disposto il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

5. Alla condanna per qualunque delitto che concerne l'occupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, consegue:

a) l'interdizione per un anno dal trattare con la pubblica amministrazione;

b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701;

c) ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 1-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.